



Città di Imola

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 154 DEL 24/06/2021

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di Giugno alle ore 16:00, su convocazione disposta ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Comunale, in modalità a distanza, mediante video conferenza, in conformità alle disposizioni approvate con decreti del Presidente del Consiglio Comunale n. 1622 del 19/10/2020 e n. 873 del 3/05/2021, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza ordinaria.

All'appello risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	PRES	ASS
PANIERI MARCO	X	
VISANI ROBERTO	X	
LAFFI LISA	X	
DEGLI ESPOSTI FRANCESCA		X
SORBELLO CHIARA	X	
MANARESI SONIA		X
RICCI CECILIA	X	
TROTTA MARIA LORENA	X	
GUALANDI BRUNA	X	
PAGLIARDINI MIRELLA	X	
BARBIERI DALIA	X	
MAMBELLI JURI	X	

DE VEREDICIS ANNA PIA		X
USSIA ANTONIO	X	
MANARA ALAN	X	
SAMACHINI FILIPPO	X	
MARCHETTI DANIELE	X	
CARAPIA SIMONE	X	
BUGANI SERENA	X	
SANGIORGI RICCARDO	X	
CHIARINI REBECCA	X	
VACCHI NICOLAS	X	
MERLI MARIA TERESA	X	
VELLA MARINELLA	X	
ROI EZIO	X	

Totale presenti: 22 Totale assenti: 3

Assiste alla seduta mediante collegamento in video conferenza il Segretario Generale Simonetta D'Amore.

Presiede il Consigliere Roberto Visani nella sua qualità di Presidente del Consiglio, il quale, constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Scrutatori: non nominati

All'appello erano presenti n. 22 Consiglieri/e Comunali, come da frontino.

Durante la trattazione dell'oggetto n. 1 si è svolto il seguente movimento:

Entra: Cons. Manaresi S.

Presenti n. 23

Durante la trattazione dell'oggetto n. 2 si è svolto il seguente movimento:

Entra: Cons. De Veredicis A.P.

Presenti n. 24

Durante la trattazione dell'oggetto n. 3 non si è svolto alcun movimento.

Presenti n. 24

Durante la trattazione dell'oggetto n. 4 si è svolto il seguente movimento:

Escono: Cons. Chiarini R., Sindaco Panieri M., Cons. Sorbello C., Cons. Vacchi N.

Presenti n. 20

Durante la trattazione dell'oggetto n. 5 si è svolto il seguente movimento:

Entra: Cons. Vacchi N.

Esce: Cons. Carapia S.

Entra: Cons. Sorbello C

Esce: Cons. Roi E.

Presenti n. 20

_____ . _____ . _____

Ed in prosecuzione di adunanza,

il Presidente del Consiglio, richiamata la discussione svoltasi congiuntamente per gli oggetti iscritti ai punti nn. 5 e 6. pone in votazione palese l'atto di cui al punto n. 6 dell'O.d.G. relativo a "APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021"

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio e che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Si evidenzia che i soggetti passivi sono individuati dal regolamento TARI in

coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

- l'art. 1 comma 527 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018- 2021 elaborando un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente (*o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti*) e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- la deliberazione ARERA n. 238/2020 emessa a conclusione del procedimento di consultazione relativo al documento n. 189/2020, che introduce la possibilità di inserire alcuni elementi di flessibilità nel MTR per la costruzione del PEF 2021 del servizio rifiuti, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;
- la determinazione ARERA n. 2 del 2020 ad oggetto: “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione ARERA n. 443/2019 (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

CONSIDERATO che tale metodo è da applicare per la determinazione delle tariffe TARI dell'anno 2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, che ha disposto l'adeguamento, entro il 31.12.2020, da parte dei Comuni titolari del servizio o dei concessionari della gestione integrata del servizio rifiuti per i Comuni con più di 5.000 abitanti, dei documenti di riscossione e del sito web, con le informazioni minime relative alla tariffa applicata ed alla gestione ed organizzazione del servizio;

VISTO l'art. 8 del DPR n. 158/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” di disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, come modificato in sede di conversione con legge 21 maggio 2021, n. 69, in base al quale, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad

effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;

CONSIDERATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Imola è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011 e rappresentato da ATERSIR (*Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, autorità a ciò deputata dalla Legge Regionale n. 23 del 23.12.2011*), che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente contemplate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

RILEVATO che con deliberazione n. 34 del 14 giugno 2021 è stato validato dal Consiglio d’ambito di ATERSIR il piano finanziario per l’anno 2021, redatto, limitatamente ai servizi e alle componenti di rispettiva pertinenza, dal “Gestore raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento e lavaggio strade” HERA spa e dal “Gestore tariffe e rapporti con gli utenti” Comune di Imola;

PRESO ATTO dell’estratto del piano finanziario validato dall’Ente di Governo dell’Ambito con l’atto deliberativo sopracitato, il quale espone un costo complessivo massimo di € 10.180.239 suddiviso tra costi fissi e costi variabili, che determina il totale delle entrate tariffarie destinate alla relativa copertura;

RILEVATO che:

- il totale dei costi ammessi nel PEF 2021 relativo al Comune di Imola è pari a € 10.180.239, come entrate tariffarie massime applicabili nel limite di crescita;
- l’importo PEF 2021 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 ammonta ad € 9.869.508;
- l’importo per scontistica raccolta differenziata (art. 15 Regolamento TARI) viene stimato in € 450.000, sulla base dell’ultima consuntivazione resa disponibile dal gestore HERA;
- l’importo per rimborsi TARI (come da consuntivo ente 2020) è di € 28.078,00;
- l’importo per cessazioni superfici senza subentro art. 10 Regolamento TARI (dato HERA) è di € 116.094,52;
- il totale montante TARI finale sul quale articolare le tariffe 2021 ammonta ad € 10.463.680,47;

RITENUTO, sulla base di quanto suesposto, di approvare le tariffe TARI 2021, come da elaborazione di cui all’allegato **A**, distinguendo le tariffe degli utenti domestici dagli utenti non domestici determinate sulla base del totale Montante, come sopra indicato - considerando la banca dati dei contribuenti e finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2021;

PRESO ATTO che i coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui al Dpr 158/99 sono fissati nelle misure ricavabili dai dati delle quantità dei rifiuti raccolti negli anni precedenti e che la predetta proposta d’articolazione tariffaria è stata elaborata da Hera spa (a cui è stata affidata in concessione la gestione TARI anno 2021 e 2022, giusta deliberazione C.C. n. 34 del 3.12.2020), in relazione alle analisi e studi condotti, adottando la metodologia di calcolo seguito conformemente al metodo normalizzato di determinazione della tariffa rifiuti, previsto dalle disposizioni contenute nel DPR 158/99;

RILEVATO che ai sensi di legge e del vigente Regolamento Tari, la misura tariffaria della tassa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50% e che a decorrere dal 01/01/2021, con riferimento alla tassa giornaliera per i soli utenti non domestici dei mercati, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera: in tale senso l'art. 11 del regolamento vigente in quanto la fattispecie è disciplinata dall'art. 1 comma 837 L. n. 160/2019;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 – comma 666 – della Legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, determinato in misura pari al 5% dell'importo della TARI, così come deliberata dalla Città Metropolitana di Bologna, e che il tributo provinciale sarà incassato a partire dall'anno d'imposta 2021 direttamente dalla stessa Città Metropolitana utilizzando i codici tributo istituiti con risoluzione MEF n. 5/2021 del 18/1/2021;

RICHIAMATA infine la deliberazione C.C. n. 153 adottata in data odierna in cui, tra l'altro sono state definite le agevolazioni, di carattere assolutamente straordinario, a favore delle attività non domestiche in considerazione delle risorse messe a disposizione dell'Ente con il D.L. 73 del 25.5.2021, nonché del residuo delle risorse relative al fondo funzioni fondamentali dell'anno 2020 e delle ulteriori eventuali risorse nelle disponibilità del Comune, come da rendiconto 2020 dell'ente, riservandosi di applicarle in data successiva ad apposita variazione di bilancio e nei limiti delle risorse che saranno effettivamente trasferite all'ente ai sensi del decreto ministeriale in corso di emissione;

DATO ATTO che il Piano finanziario 2021, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, dovrà essere trasmesso ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/11, in particolare:

- il comma 15 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il comma 15ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011, introdotto dal D.L. 34/2019 (Decreto crescita) che testualmente recita: “.....i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RICORDATO che con deliberazione Consiglio Comunale n. 228 del 30/11/2011 sono state conferite al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di “Servizio Tributi”, al fine della sua gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nella convezione allegata al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna;

PRESO ATTO del provvedimento Presidente Nuovo Circondario Imolese n. 278/2021 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa Claudia Paparozzi;

VISTI i pareri del Collegio dei Revisori, acquisiti in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, di cui al verbale n. 28 del 18/06/2021, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della competente Commissione Consiliare n. 1 "Bilancio Preventivo, Rendiconto del Comune, Istituzioni, Aziende Speciali, Consorzi e Società o Enti e gli altri organismi a prevalente capitale pubblico locale al quale il Comune partecipa, escluso l'ASP, Patrimonio" in data 22/06/2021;

ATTESA la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, in considerazione del fatto che essa verrà trasmessa all'ente territorialmente competente ATERSIR;

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2021 (allegato A alla presente deliberazione), il cui totale montante viene riportato nello schema a seguire, in relazione al Piano Economico Finanziario 2021, validato da parte dell'ente territorialmente competente ATERSIR con atto del Consiglio d'ambito n. 34 del 14.6.2021, calcolato secondo il metodo MTR - deliberazione ARERA n. 443/19:

pef 2021 ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	10.180.239,39
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	-310.731,44
SCONTISTICA (+) stima su dato ultimo ricevuto gestore	450.000,00
CESSAZIONI SENZA SUBENTRO (+) ult. Dato ricevuto gestore	116.094,52
RIMBORSI TARI 2020 (+) da consuntivo 2020	28.078,00
TOTALE MONTANTE TARI 2021	10.463.680,47

2) di prendere atto che il Piano finanziario 2021, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, dovrà essere dallo stesso (Atersir) trasmesso ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

3) di richiamare, con riferimento ai PEF 2018 e 2019, le criticità evidenziate e indicate nelle precedenti delibere di questo Comune (atto del Commissario Straordinario assunto con i poteri del Consiglio n. 34 del 29/03/2018 e deliberazione C.C. n. 36 del 27 marzo 2019), con cui erano stati approvati i PEF rispettivamente anni 2018 e 2019 da parte del Consiglio di ATERSIR senza accogliere le richieste e nonostante la ferma opposizione del Comune di Imola, che ha conseguentemente proposto ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna in quanto tali PEF non prevedevano un meccanismo di recupero delle maggiori somme corrisposte dal Comune di Imola e riversate sulla TARI pagata dai cittadini per il servizio in questione nelle annualità tra il 2013 e il 2016, ponendosi così in contrasto anche con quanto stabilito dalla stessa ATERSIR con deliberazione del proprio Consiglio d'Ambito 27 febbraio 2017, CAMB/2017/10, la quale disponeva che si desse avvio al "recupero totale delle sovracoperture determinatesi nell'implementazione del sistema di definizione dei costi del servizio a partire dalle rendicontazioni consuntive prodotte dai gestori ai sensi della D.G.R. 754/2012";

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

5) di trasmettere, a cura del Servizio proponente, la presente deliberazione ad Atersir ed al Gestore Hera S.p.A.;

Il Segretario Generale Dott.ssa Simonetta D'Amore, accertando a video l'identità dei presenti, effettua l'appello nominale, per l'approvazione della proposta di deliberazione e, con separata espressione di voto, per l'immediata eseguibilità della stessa, necessaria in considerazione del fatto che essa verrà trasmessa all'ente territorialmente competente ATERSIR.

La votazione con voti palesi mediante affermazione vocale – audio, ha dato i seguenti risultati:

- per l'approvazione della proposta di deliberazione:

presenti	n. 20	
Favorevoli	n. 15	(Gruppi: Partito Democratico, Imola Corre, Imola Coraggiosa Progressista Ecologista, Lista Civica Cappello Sindaca)
Contrari	n. 0	
Astenuti	n. 5	(Gruppi: Lega per Salvini Premier, Fratelli d'Italia)

Il Presidente del Consiglio proclama il seguente esito: il Consiglio Comunale approva

- per l'immediata eseguibilità della stessa:

presenti	n. 20	
Favorevoli	n. 15	(Gruppi: Partito Democratico, Imola Corre, Imola Coraggiosa Progressista Ecologista, Lista Civica Cappello Sindaca)
Contrari	n. 5	(Gruppi: Lega per Salvini Premier, Fratelli d'Italia)
Astenuti	n. 0	

Il Presidente dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile

(Gli interventi sono trascritti in allegato alla presente deliberazione come risultanti nel file audio di registrazione della videoconferenza tenuta con apposito sistema telematico)

Del che si è redatto il presente verbale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Roberto Visani

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Simonetta D'Amore

(atto sottoscritto digitalmente)